



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

RICERCA

DOCUMENTO

LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI: PARERE IN ORDINE AL RICONOSCIMENTO DELLA SPESA PER LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA

a cura di:

Marco Rossi

Giuseppe Munafò

AREA DI DELEGA CNDCEC

Contabilità e revisione degli
enti locali e delle società a
partecipazione pubblica

CONSIGLIERI DELEGATI

**Cristina Bertinelli
Giuseppe Venneri**

COMMISSIONE DI STUDIO

Contabilità e revisione enti
locali

PRESIDENTE

Bruno Spagnuolo

14 LUGLIO 2025

DOCUMENTO

La revisione negli enti locali: parere sul riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICERCA

Composizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Presidente

Elbano de Nuccio

Vice Presidente

Antonio Repaci

Consigliere Segretario

Giovanna Greco

Consigliere Tesoriere

Salvatore Regalbuto

Consiglieri

Gianluca Ancarani

Marina Andreatta

Cristina Bertinelli

Aldo Campo

Rosa D'Angiolella

Michele de Taroni

Fabrizio Escheri

Gian Luca Galletti

Cristina Marrone

Maurizio Masini

Pasquale Mazza

David Moro

Eliana Quintili

Pierpaolo Sanna

Liliana Smargiassi

Gabriella Viggiano

Giuseppe Venneri

Collegio dei revisori

Presidente

Rosanna Marotta

Componenti

Maura Rosano

Sergio Ceccotti

DOCUMENTO

La revisione negli enti locali: parere sul riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

RICERCA

Composizione della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Consiglio di gestione

Presidente

Antonio Tuccillo

Vice Presidente

Giuseppe Tedesco

Consigliere Segretario

Andrea Manna

Consigliere Tesoriere

Massimo Da Re

Consiglieri

Francesca Biondelli

Antonia Coppola

Cosimo Damiano Latorre

Claudia Luigia Murgia

Antonio Soldani

Collegio dei revisori

Presidente

Rosario Giorgio Costa

Componenti

Ettore Lacopo

Antonio Mele

DOCUMENTO

La revisione negli enti locali: parere sul riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICERCA

Area di delega “Contabilità e revisione degli Enti locali e delle società a partecipazione pubblica”

A cura della Commissione di studio “Contabilità e revisione enti locali”

Consiglieri delegati

Cristina Bertinelli

Giuseppe Venneri

Presidente

Bruno Spagnuolo

Coordinatori

Giuseppe Munafò

Marco Rossi

Componenti

Ciro Alabrese

Mauro Cernesi

Claudio Chiusano

Pietro Dattilo

Paolo De Cesare

Francesca D’Oriano

Gianfilippo Grosselle

Enrico Larocca

Giuseppe Lonero

Francesco Pagliaro

Gregorio Pecoraro

Vito Antonello Ricci

Giuseppe Salvucci

Antonino Sciacchitano

Ricercatrice FNC-Ricerca

Anna De Toni



Sommario

Presentazione	1
1. L'istituto della "somma urgenza"	2
2. Aspetti contabili e adempimenti	2
3. Modello di parere	4



Presentazione

Il documento, con un approccio pratico, propone uno strumento operativo di supporto all'organo di revisione di enti locali nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo.

L'elaborato riguarda, in particolare, la predisposizione del parere in ordine al riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza di cui all'art. 191 comma 3 del d.lgs. 18 agosto 2000 – Testo Unico degli enti locali.

L'istituto giuridico della “somma urgenza” è un istituto che negli ultimi anni ha visto una frequenza di utilizzo sempre maggiore in ragione del verificarsi di eventi naturali, fenomeni atmosferici, etc. che comportano il sostenimento di spese straordinarie aventi carattere di eccezionalità, caratteristica che comunque richiede sempre un utilizzo attentamente valutato e giustificato in base a elementi fattuali conformi alla normativa.

L'elaborato è articolato in due sezioni dedicate a definire l'approccio metodologico che il revisore deve adottare per l'espressione del proprio giudizio: in particolare, una con focus sulle specifiche verifiche da effettuare e una sezione dedicata al modello che il revisore può utilizzare per la redazione del proprio parere.

A tal proposito si rammenta che non compete all'organo di revisione esprimere un giudizio in merito alle scelte operate dall'ente locale nell'esercizio della propria autonomia e per quanto concerne la funzione di collaborazione dell'organo con il Consiglio dell'ente questa funzione deve essere giuridicamente distinta da quella svolta dai dirigenti e responsabili dei servizi dell'ente e deve essere disciplinata in ordine all'individuazione dei compiti e delle specifiche responsabilità.

Il modello di verbale proposto, reperibile sul sito della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti nella sezione “[Revisori Enti locali](#)”, consente all'organo di revisione di fornire dimostrazione delle risultanze delle attività svolte e, nel caso di evidenze negative, di indicare le criticità rilevate e le misure da adottare per superare o ridurre tali aspetti; inoltre, di predisporre ulteriori controlli di dettaglio sull'output della contabilità generato da tali procedure e ampliare le verifiche.

Così operando, il revisore non dovrebbe rispondere di eventuali errori non rilevati o non riscontrati nella misura in cui abbia dato evidenza, nell'apposita relazione, delle criticità procedurali che fisiologicamente potrebbero generare, nella contabilità e nella gestione dell'Ente locale, errori del tipo non rilevato.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la Fondazione Nazionale di Ricerca propongono l'allegato modello che, senza presunzione di completezza ed esaustività, può costituire per il revisore la base per predisporre la documentazione utile a comprovare il lavoro svolto e a ottenere gli elementi probativi, validi e sufficienti, ai fini dell'espressione del proprio giudizio.

Si tratta di uno strumento operativo che, non avendo rango di principio, non è vincolante e può essere declinato, integrato ed utilizzato a discrezione del revisore.

Si declina ogni responsabilità per involontari errori e/o inesattezze e/o refusi e, pur garantendo la massima affidabilità dei documenti e degli allegati, non si risponde delle conseguenze derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'organo di revisione resta esclusivo responsabile della documentazione prodotta nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo.



1. L'istituto della "somma urgenza"

L'art. 140, comma 1, del Codice dei contratti pubblici – decreto legislativo. 31 marzo 2023 n. 36 – dispone che in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi¹, il soggetto (RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente) che si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

Ricorrendo questi presupposti di urgenza, il soggetto (RUP o altro tecnico dell'amministrazione) può disporre l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea.

Il soggetto che dispone l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale c.d. di "somma urgenza" in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla.

Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata.

2. Aspetti contabili e adempimenti

La copertura della spesa "urgente" è assicurata con le modalità previste dall'art. 191, comma 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito *breviter* TUEL o anche Testo unico) e dall'art. 194 comma 1, lett. e) che dettano regole specifiche. Infatti, tali lavori pubblici di somma urgenza rappresentano un'eccezione rispetto alle regole generali che governano l'effettuazione delle spese nell'ente locale e richiedono l'individuazione della copertura finanziaria.

Ai sensi dell'art. 191 comma 3 del TUEL, al verificarsi di questi lavori la Giunta dell'ente, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al

¹ "L'ANAC con parere funzione consultiva n. 19/2024 ha ribadito, richiamando anche la giurisprudenza della magistratura contabile (Corte dei conti Veneto, Sez. contr., Delib. 8 gennaio 2024, n. 2) che per la procedura di somma urgenza il legislatore, pur in presenza dell'evoluzione normativa che ha interessato i contratti pubblici (art. 163 del d.lgs. n. 50/2016, oggi trasfuso nell'art. 140 del nuovo codice approvato con d.lgs. n. 36/2023), «ha mantenuta ferma nel tempo la connessione con fattispecie caratterizzate da particolari situazioni emergenziali, ossia da "circostanze che non consentono nessun indugio" o la "previsione del loro imminente verificarsi", della rigorosa disciplina derogatoria che, in quanto tale, impone una interpretazione ed applicazione rigorosa e restrittiva».



Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art. 194, comma 1, lett. e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

Il provvedimento consiliare di riconoscimento, corredato dal parere dell'organo di controllo, è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il termine dei 30 giorni. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

Laddove l'iter procedurale seguito dall'ente si sia svolto nel rispetto di tali termini, il riferimento alle "modalità" previste dall'art. 194, lett. e) è da intendersi nel senso che è sempre necessaria l'adozione della delibera consiliare con la quale riconoscere la spesa sostenuta per prestazioni di somma urgenza, purché strettamente attinenti alla rimozione dello stato di pericolo, ovvero «all'immediata esecuzione di lavori o all'immediata acquisizione di servizi e forniture».²

Si rammenta che, oltre agli aspetti contabili, l'istituto richiede i seguenti ulteriori adempimenti:

- a) pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti, con specifica indicazione dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;
- b) contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, sono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

La disciplina dei debiti fuori bilancio, nell'ambito delle somme urgenze, è richiamata per indicare il percorso con cui ricondurre la spesa in deroga al sistema di bilancio non dovendosi procedere (nel caso di rispetto dei termini ordinamentali previsti) alla decurtazione dell'utile d'impresa, che – invece – deve essere scomputato nella procedura ordinaria di riconoscimento di debiti fuori bilancio per acquisiti irregolari di beni e di servizi. Tale decurtazione, nondimeno, deve essere effettuata in relazione alle somme urgenze nel caso in cui si superino i termini o non si segua la procedura prevista. Per la parte non riconoscibile (incluso l'utile d'impresa), il rapporto obbligatorio intercorre esclusivamente tra il fornitore privato e il funzionario che ha illegittimamente disposto il pagamento.³

Qualora si verifichi un evento di protezione civile di tale portata da richiedere l'intervento dello Stato o della Regione con fondi propri, «le procedure saranno quelle previste dalle disposizioni nazionali e regionali citate, non essendo ammissibile un intervento in larga scala del Comune in assenza delle coperture di bilancio e, soprattutto, in violazione del sistema nazionale e regionale di protezione civile, il quale, si ribadisce, ha regole tutte proprie per la previsione e relativa contabilizzazione delle spese».⁴

Relativamente alla procedura di riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza le verifiche dell'organo di revisione economico-finanziaria devono riguardare principalmente:

² Cfr. Deliberazione n. 110/2024 - Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna.

³ Cfr. Parere n. 5/2020 Corte dei conti Basilicata.

⁴ Cfr. Deliberazione n. 47/2023 - Sezione regionale di controllo della Sicilia.

DOCUMENTO

La revisione negli enti locali: parere sul riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICERCA

- a) il rispetto delle tempistiche previste per la perizia giustificativa, per la deliberazione dell'organo esecutivo e per la deliberazione del consiglio comunale;
- b) la corrispondenza (esclusivamente) con le accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
- c) l'adeguatezza delle coperture finanziaria individuate per garantire la regolarizzazione della spesa;
- d) l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione (in Amministrazione Trasparente) e di comunicazione (Procura regionale della Corte dei conti e ANAC).

3. Modello di parere

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la Fondazione Nazionale di Ricerca, al fine di agevolare lo svolgimento delle attività di redazione del parere di cui al paragrafo precedente mettono a disposizione dell'organo di revisione, in allegato al presente documento e pubblicato sul sito della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti nella sezione "[Revisori Enti locali](#)" il modello di parere in formato word editabile:

